



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

CAPO I -NORME GENERALI

= ART. 1 =

ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, e' istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento

= ART. 2 =

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettandole disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

a - la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalita' di applicazione del tributo;

b - la classificazione delle categorie e delle eventuali sottogategorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

c - l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

= ART. 3 =

SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

I. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10/9/1982, n.915 e in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993 e D.L.n.3 del 07/1/1995, ad essi si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, etc,)

= ART. 4 =

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L' individuazione dei presupposti che determinano l' applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa e' effettuata dalle leggi cui si fa quindi rinvio.
2. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa .
5. In presenza di parti comuni del condominio tassabili ai sensi dell'art.14 del presente Regolamento in caso che i singoli condomini non provvedono alla denuncia di cui all'art.70 del D.Lgs.507/1993 la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupati o detentori degli alloggi:
 - a- di una quota pari al 2% nei fabbricati con tre o più alloggi;
 - b- di una quota pari al 5% nei fabbricati con soli due alloggi.

=ART. 5 =

GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art.61 del D. Lgs. 15/11/1993 n.507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2. del medesimo art.61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali di aree assoggettati alla tassa.
2. Col medesimo atto deliberativo sono nominate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia

=ART.6=

NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo capo II.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto dell'eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio in base alle planimetrie catastali.

= ART. 7 =

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art.8 D.P.R. 915/1982).

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori dell'insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta.

= ART. 8 =

CRITERI PER LA RIDUZIONE E PER LE AGEVOLAZIONI

1. Riduzione tariffe – Sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

- a – Alla minore produzione dei rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili solo nel caso di famiglie mononucleari;
- b – all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
- c – del diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;

2. Riduzioni di superfici.

Per aree scoperte operative, intendendosi per tqli le superfici esterne adibite ad uso o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrra rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui al presente Regolamento, si applica la riduzione prevista dall'art.66 comma 1 del D.L.gs.15/11/1933 n.507 già considerata nelle cat.VIII e IX delle tariffe di cui all'allegato "A".

3. Criteri per le agevolazioni – Nell'applicazione delle agevolazioni si farà riferimento:

a- motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;

b-riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazione o Enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività d'interesse collettivo istituzionalmente svolta.

4. Criteri per le esclusioni-Sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente regolamento.

CAPO II – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

= ART. 9 =

DEFINIZIONI

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a-Coefficiente di produttività specifica.

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, in Km/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione dei rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b-Coefficiente medio di produttività specifica.

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il titolare delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c -Indice di produttività specifica

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d – Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art.61 del D.Lgs.15/11/1993, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto dalla tassa RSU.

e - Tariffa media convenzionale.

Per tariffa media T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: $T_m=C/St$.

f- Coefficiente di qualità.

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra (0,8 ed 1,2 (?), da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento – nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo – del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

= ART. 10 =

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA-

I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinate attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività possono essere desunti:

a- quelli relativi attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;

b- quelli desumibili attraverso l'elaborazione dei dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi, del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi-pubblicitari da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni degli Enti territoriali o da altri Enti o Istituti pubblici di ricerca.

= ART. 11 =

MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1 - La formazione delle categorie ed eventuali sottogategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia

3. Ciascuna delle n.classi di contribuenza così individuate è caratterizzata:

a- da un proprio valore di coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

b- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica in dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica q_n e coefficiente medio di produttività specifica q_m .

c- da un proprio K_n del coefficiente di qualità K .

= ART. 12 =

QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo capo V del presente regolamento, le tariffe unitarie, espresse in L/mq., per ciascuna delle r. classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n I_n T_m \text{ con arrotondamenti alle 10 lire superiori.}$$

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

a- Rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b- ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alle disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 10 con eventuale conseguente scomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c- revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

2. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

= ART. 13 =

CLASSI DI CONTRIBUENZA

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi o liberarsi, nei termini temporali stabiliti

dall'art.79 comma 2 del D.Lgs.15/11/1993 n. 507, sulla base di criteri di cui al precedente capo II del presente regolamento, si applicano le sottoindicate classi, esse pure per altro determinate con riferimento ai principi di omogenea produttività dei rifiuti, definiti con riferimento a quanto deliberato con il precedente regolamento:

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

Agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa prevista dall'allegato "A", i locali e le aree sono classificati come segue:

CLASSE I[^] - Locali adibiti ad uso abitazione e garage-collegi convitti pensioni case di cura e simili.

CLASSE II[^] - Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili

CLASSE III[^] - Stabilimenti ed edifici industriali

CLASSE IV[^] - Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciali od artigianato a pubbliche rimesse a depositi di merci e simili ad eccezione di quelli indicati alla categoria VI[^].

CLASSE V[^] - Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili.

CLASSE VI[^] - Locali adibiti esclusivante ad esposizione : mobili, autovetture etc.; attività artigianali: fabbro meccanico- carrozziere-gommista-falegname ecc.

CLASSE VII[^] - Associazioni sportive culturali-ricreative-sindacali-politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti-scuole pubbliche e private.

CLASSE VIII[^] - Aree adibite a: campeggi, distributori di carburante

CLASSE IX[^] - Altre aree scoperte ad uso pubblico o privato ove possono prodursi rifiuti.

CLASSE X[^] - Zone non servite.

Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti a ad analoghi usi e destinazioni , fatte salve eventuali riduzioni di superfici e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.

Per i locali ed aree eventualmentne adibiti ad usi diversi da quelli già classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

**CAPO .IV -TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE
DI LOCALI. ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA**

= ART. 14 =

TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi adibiti fatte salve esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.
2. Non sono assoggettate alla tassa, a norma dell'art.62 del D.L.gs.507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obbiettivi condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
 - a- centrali termiche e locali riservati ad impinti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non sia, di regola, presenza umana;
 - b- ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine , soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a mt.1,50;
 - c- le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile;
 - d- balconi e terrazze scoperte;
 - e- la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, se detti impianti sono ubicati in aree scoperte;
 - f- unità immobiliare priv di mobili, suppelletili e di utenze (acqua e luce)
 - g- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficiario della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - h- locali e fabbricati di servizio per fondi rustici, legati all'attività agricola (rimessa attrezzi e fienili);
 - i- cave di di sola aereazione, chiostrine, corti interne sottratteall'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attivitàche in esse si svolgono
 - e- porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito e alla deambulazione;
 - f- edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè locali strettamente connessi all'attività del culto.

Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

Fermo restando quanto disposto dal successivo art.15, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, formino, di regola rifiuti speciali non assimilabili a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Purchè, sia documentato che i rifiuti speciali tossici e nocivi sono stati destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo anzichè allo smaltimento per cui risultano ceduti ad imprese specializzate.

La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

= ART. 15 =

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

-Nella determinazione delle diverse classi evidenziata all' art .13 il presente regolamento si e' tenuto conto:

- a- delle superfici esterne adibite ad uso e permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti;
- b- delle attività che producono contestualmente rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali tossici o nocivi.

Fermo restando che la detassazione viene accordata purchè vengano osservate le prescrizioni previste dall'art.14 n.3 del presente regolamento.

= ART. 16 =

CASI DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

La tariffa unitaria della tassa è ridotto di un importo pari al 30% nel caso di:

A- abitazione con unico occupante;

B- nei confronti dell'utente che, risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art.66 commi 5 e 6 del D.Lgs.507/93.

In sede di prima applicazione la riduzione di cui ai punti a) e b) sarà concessa a richiesta di parte e decorrerà dal 1° Gennaio dell'anno successivo (1^ anno di applicazione 1996).

CAPO V = AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

= ART. 17 =

AGEVOLAZIONI SPECIALI

In applicazione dell'art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993 n.507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

Esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestata dalla Giunta Municipale;

Esenzione totale per i locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di altro rilievo sociale e storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;

L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato a condizione che egli dimostri di averne diritto.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo anno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o prova d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.76 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è stabilita da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

CAPO VI - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

= ART. 18 =

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per i servizi relativi alla questione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano e detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente o non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507.

La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50% senza alcuna riduzione nel caso dell'occupazione di aree.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art.50 del D.Lgs.15/11/1993 n. 507.

Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, del contenzioso e per le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

Si considerano produttive dei rifiuti ai fini, della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

CAPO VII - PROCEDURE DI SANZIONI

= ART. 19 =

DENUNCE DI OCCUPAZIONE E DI DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

I soggetti indicati nell'art.63 del D.Lgs.507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art.70 del citato Decreto legislativo

L'obbligazione tributaria decorre dal 1[^] giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del dovuto in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti l'ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

= ART. 20 =

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art.71 del D. Lgs.507/93 mentre la riscossione effettuata da soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97 avverrà tramite le modalità indicate dalla Giunta municipale.

Il Comune procederà alla scadenza della quarta rata al controllo dei pagamenti effettuati, procedendo, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, all'emissione e notifica di apposito avviso di liquidazione.

L'avviso di liquidazione dovrà contenere le generalità del contribuente, il codice fiscale, il domicilio fiscale, l'oggetto e gli elementi che ne determinano l'emissione, l'assegnazione di un termine (non inferiore a 60 giorni) per provvedere al versamento delle somme non pagate e delle sanzioni ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 471/1997, l'indicazione delle modalità e dei tempi (non inferiore a 60 giorni dalla notifica dell'atto di liquidazione) per produrre eventuale istanza di ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno.

Le spese di notifica degli atti di liquidazione o accertamento sono a carico del contribuente.

La riscossione coattiva delle somme non pagate si effettua mediante l'ingiunzione fiscale e con le procedure di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili (art.4 D.L. 24 settembre 2002 n. 209, e successive modifiche ed integrazioni)

Su istanza del contribuente il funzionario responsabile dell'imposta può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a 6 rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare residuo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 4% annuo (art.4 Decreto ministeriale 27/6/2003 11284).

Si applica l'art.298 del TUFL. n.1175/1931 e successive modificazioni ed integrazioni. – (Privilegio riscossione)

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo o di provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone il rimborso entro 90 giorni.

Il rimborso della tassa, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.L. 507/1993

In ogni altro caso, per il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; il rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del 1,375% semestrale come previsto dall'art.1 del Decreto ministeriale 27 giugno 2003 a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento. –

Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la sanzione amministrativa del cento per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata, con un minimo di euro 51,65. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa di euro 51,65. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di occupanti e detentori di aree e locali (art.73 comma 3bis D.lgs.507/1993), ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele si applica una sanzione amministrativa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

La sanzione amministrativa determinata in base ai commi precedenti è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, e contro la decisione di questa, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, alla Commissione tributaria regionale.

= ART. 21. =

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura di destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.76 del medesimo decreto legislativo.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

CAPO VIII - CONTENZIOSO – NORME TRANSITORIE E FINALI –

=ART.22=

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, a tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della stessa, dalla sua entrata in vigore.

E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle precedenti forme , come previsto dagli artt.79 e 80 del D.Lgs.507/1993 e le verse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

ALLEGATO "A" – TARIFFE

Tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (*)

CLASSE TARIFFA ANNUA A MQ.

I^	L.	820
II^	L.	3.270
III^	L.	3.270
IV^	L.	4.090
V^	L.	3.270
VI^	L.	2.050
VII^	L.	820
VIII^	L.	1.100
IV^	L.	1.100
X^	L.	250

Importi come da delibera della Giunta Municipale n. 61 del /1995, esecutiva, con arrotondamenti alle 10 lire superiori.

APPENDICE

Note all'art 3.

Il testo dell'art.8 del D:P.R. 10/9/1982 n.915 è il seguente:

Art.8 (Competenze dei Comuni) – I Comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate, autorizzate ai sensi dell'art.6, lettera -
Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i Comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

a- le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art.2 e delle modalità della raccolta stessa, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del secondo comma dell'art.2;

b- Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);

c- Le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;

d- Le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto e adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario. Ciascun Comune è tenuto a fornire alla regione tutte le informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprioteritorio ai fini del rilevamentostatistico di cui alla lettera a) del precedente art.6".

Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 (artt.58 e seguenti) e successiva modifica di cui all'art.39 della legge 22/2/1994 n.148 (legge Comunitaria 1993).

Il presente regolamento

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/2/1995 con atto n.4;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 06/3/1995;
- 3) E' stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni nella seduta del 21/3/1995 al n. 2028/ag;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. surrichiamata, per 15 giorni consecutivi dal 7/2/2/95
- 5) E' entrato in vigore il 1/5/1995 primo giorno del mese successivo all'ultimo di ripubblicazione;